

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1185

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

(BERNINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO

(DINI)

Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 522, recante disposizioni urgenti per assicurare il funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero

Già presentato al Senato della Repubblica il 31 agosto 1994 e successivamente trasferito alla Camera dei deputati il 6 settembre 1994

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il presente decreto-legge è diretto a reiterare il decreto-legge 1° luglio 1994, n. 427, con alcune modifiche corrispondenti a emendamenti approvati dalla III Commissione permanente della Camera.

Scopo del provvedimento è quello di creare le condizioni per riordinare l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), al fine di renderlo più funzionale alle esigenze delle imprese, specie di minori dimensioni, operanti sui mercati esteri.

La necessità di un incisivo intervento sull'organizzazione dell'ICE è auspicata in molteplici sedi: Parlamento, CNEL, imprenditori, studiosi. Per poter validamente operare nella complessa realtà organizzativa, articolata in uffici in Italia e all'estero, si è ritenuto di prevedere un amministratore con poteri straordinari.

Il ricorso alla decretazione di urgenza è motivato dal fatto che l'Istituto è privo di presidente da oltre sette mesi e che gli organi di amministrazione sono scaduti il 27 giugno 1994. Inoltre, il particolare mo-

mento attraversato dalla nostra economia, trainata dalle esportazioni, impone di assicurare continuità e anzi di rafforzare l'attività promozionale e di assistenza alle imprese.

La globalizzazione delle economie implica, infatti, una presenza permanente nei mercati al fine di « personalizzare » e qualificare i servizi da prestare alle imprese.

Il provvedimento è stato predisposto nella logica di pervenire ad una maggiore coerenza fra obiettivi, struttura, risorse.

Il crescente peso del commercio estero nella nostra economia, enfatizzato nella fase successiva che ci avviamo a superare, richiede che a tale settore sia dedicata un'attenzione particolare.

Va sottolineato l'impulso che le esportazioni danno alla nostra attività economica. È sufficiente ricordare — come stimato dall'Osservatorio economico del Ministero del commercio con l'estero — che nel 1993 le vendite all'estero hanno garantito il mantenimento di circa 80.000 posti di lavoro. Nell'ipotesi di una continuazione del trend delle esportazioni, altri 33.000 posti dovrebbero essere creati nell'anno in corso e 56.000 nel 1995.

A conferma della funzione trainante della crescita esercitata dal commercio con l'estero a livello mondiale, si sottolinea che il PIL nel 1993 è cresciuto di circa il 2,2 per cento, mentre l'interscambio di circa il 3 per cento. Questa spinta del commercio estero dovrebbe accentuarsi con un aumento degli scambi mondiali del 5 per cento a fronte di un incremento del PIL del 3,2 per cento.

L'articolo 1 prevede la cessazione dalle funzioni degli organi ordinari dell'Istituto, peraltro, in coincidenza con la loro naturale scadenza.

Per assicurare la continuità dell'attività e l'incisività delle decisioni da prendere, i compiti di rappresentanza e di gestione sono affidati ad un amministratore straor-

dinario, coadiuvato da due direttori esecutivi e assistito dalla consulenza di un comitato di esperti.

L'articolo 2 stabilisce che l'amministratore straordinario, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, riassume in sé tutti i compiti esercitati dagli organi ordinari dell'Istituto. Lo stesso è chiamato ad assicurare, in un più generale e coerente quadro di coordinamento definito dal Ministero, la gestione ordinaria e straordinaria dell'Istituto, e a formulare proposte che dovranno condurre ad un diverso assetto funzionale e organizzativo dell'Istituto stesso.

Il comma 2 dello stesso articolo 2 riserva al Ministero del commercio con l'estero la nomina dei due direttori esecutivi, ritenuti indispensabili in considerazione della complessità delle funzioni svolte dall'Istituto in materia promozionale, di gestione della rete estera, della rete in Italia e dei controlli di qualità dei prodotti ortofrutticoli; l'amministratore non potrebbe da solo svolgere funzioni così articolate senza l'ausilio di persone esperte di propria fiducia.

Negli articoli 3 e 4 si dettano disposizioni di carattere amministrativo riguardanti gli organi commissariali.

Si rileva al riguardo che l'ufficio commissariale, oltre a garantire tempi di intervento certamente più rapidi, realizza una sostanziale riduzione dei costi di gestione degli organi dell'Istituto, riduzione valutabile nell'ordine di oltre 1,5 miliardi di lire annui, a fronte dei circa 2 miliardi di lire annui fin qui sostenuti per fronteggiare le spese relative agli organi ordinari, compreso il direttore generale.

Tale ridotto onere continua a gravare sulle disponibilità di bilancio dell'ICE.

Non derivando dal provvedimento nuove o maggiori spese, non si predispone la relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978, introdotto dall'articolo 7 della legge n. 362 del 1968.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 agosto 1994, n. 522, recante disposizioni urgenti per assicurare il funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 1° luglio 1994, n. 427.

Decreto-legge 29 agosto 1994, n. 522, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 1994.

Disposizioni urgenti per assicurare il funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Vista la legge 18 marzo 1989, n. 106, recante riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1990, n. 49, concernente lo statuto dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Ravvisata la necessità ed urgenza di assicurare la gestione, in Italia e all'estero, dell'Istituto nazionale per il commercio estero, in attesa di procedere al riordinamento dello stesso;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 agosto 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. Gli organi di amministrazione dell'Istituto nazionale per il commercio estero, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 18 marzo 1989, n. 106, con esclusione del collegio dei revisori, cessano dalle loro funzioni alla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro sei mesi dalla medesima data, il Ministro per il commercio con l'estero presenta al Parlamento una relazione con le proposte sulla riorganizzazione dell'Istituto, riferite anche al complesso delle altre istituzioni preposte all'internazionalizzazione dell'economia.

2. A decorrere dalla stessa data la gestione dell'Istituto è affidata ad un ufficio commissariale composto da un amministratore straordinario, che si avvale di due direttori esecutivi e di un comitato consultivo composto da undici membri, compreso il presidente.

ARTICOLO 2.

1. L'amministratore straordinario, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del commercio con l'estero, ha la rappresentanza dell'Istituto ed esercita tutte le funzioni già di competenza del presidente, del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e del direttore generale. L'amministratore esercita le sue funzioni sulla base delle direttive emanate dal Ministro e persegue gli obiettivi di razionalizzazione, di efficienza e di economicità nella gestione delle risorse umane e finanziarie e formula proposte al Ministro del commercio con l'estero in ordine alla definizione e all'articolazione delle funzioni pubbliche e dei servizi dell'Istituto, anche al fine della realizzazione di un diverso assetto organizzativo.

2. I direttori esecutivi, nominati dal Ministro del commercio con l'estero, provvedono all'attuazione delle delibere e delle direttive emanate dall'amministratore straordinario e curano gli adempimenti relativi alla realizzazione dei programmi promozionali, alla struttura e organizzazione degli uffici dell'Istituto in Italia e all'estero e alla gestione amministrativo-contabile dello stesso.

3. Il presidente e i membri del comitato consultivo sono nominati con decreto del Ministro del commercio con l'estero e sono scelti fra persone di riconosciuta competenza e comprovata esperienza nel settore della gestione imprenditoriale, della organizzazione aziendale, con particolare riferimento alle problematiche connesse alla competitività o penetrazione commerciale e cooperazione economica nei mercati esteri, ovvero in materia legale-amministrativa; uno dei membri del comitato è nominato su proposta del Ministro del tesoro.

4. Il comitato consultivo rende pareri all'amministratore straordinario, obbligatori nelle ipotesi previste all'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c) ed e), ed all'articolo 11, comma 3, dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1990, n. 49, nonché, ove richiesto, al Ministro del commercio con l'estero.

ARTICOLO 3.

1. L'amministratore straordinario, i direttori esecutivi e i membri del comitato durano in carica un anno, salvo ulteriore proroga di un anno, che può essere disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del commercio con l'estero.

2. L'incarico di direttore esecutivo, se conferito ad un dirigente dei ruoli della pubblica amministrazione, comporta il collocamento fuori ruolo dall'amministrazione di appartenenza per la durata dell'incarico.

3. I compensi e le indennità da corrispondere all'amministratore straordinario, ai direttori esecutivi ed ai componenti del comitato sono determinati con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro.

4. L'amministratore straordinario e gli altri soggetti investiti delle funzioni di cui al presente decreto possono essere confermati anche in regime di amministrazione ordinaria, in relazione all'evoluzione organizzativa che assumerà l'Istituto.

ARTICOLO 4.

1. Le delibere dell'amministratore sono sottoposte al Ministero del commercio con l'estero, che le approva secondo le modalità previste dagli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1990, n. 49.

2. I termini di approvazione delle delibere sono ridotti a trenta giorni. Trascorso tale termine le delibere si intendono approvate.

3. I comitati consultivi previsti dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1990, n. 49, siedono presso il Ministero del commercio con l'estero, formulano proposte in merito alle linee direttrici della politica promozionale ed esprimono valutazioni sulla realizzazione dei programmi dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

4. Gli oneri derivanti dal presente decreto gravano sul bilancio dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

5. Restano in vigore le norme di legge, regolamentari e statutarie non incompatibili con le disposizioni del presente decreto.

ARTICOLO 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 agosto 1994.

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*

BERNINI, *Ministro del commercio con l'estero.*

DINI, *Ministro del tesoro.*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI.